



**IL TRIBUNALE  
DI  
NAPOLI NORD**  
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. A.S. Rabuano,  
letto il ricorso introduttivo del processo n. 16/2019 presentato da Marialibera Aloschi, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Luciano Carrella;  
Ha pronunciato il presente

**DECRETO**

**1. Competenza del Tribunale di Napoli Nord.**

Preliminarmente il Tribunale dichiara la propria competenza sul ricorso presentato da Carlo La Gamba. L'art. 9 L. 3/2012 prevede sotto la rubrica "Deposito della proposta" che: *"Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza"*.

Con riferimento alla presente procedura, Marialibera Aloschi ha dimostrato, come risulta dalla carta di identità depositata in atti, di avere la residenza in Giugliano in Campania.

**1. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.**

**1.1. Qualità di consumatore della ricorrente.**

Marialibera Aloschi ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell'eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista.

Il Tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art. 6 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.

La relazione al decreto legge 179/12 prevedeva che *"la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo"*.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *"in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento"*, è specificamente richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *"l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo"*



*periodo*". Questi crediti, almeno in parte, **esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle** attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

**L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure** (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *"quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo"*, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.

**L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo** (in una disposizione intitolata *"Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore"*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *"presentata da parte di chi svolge attività d'impresa"*.

**L'art. 9** dettato in tema di *"Disposizioni generali"* e nella *"Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento"*, in relazione al *"deposito della proposta"* si riferisce, al comma 3, al *"debitore che svolge attività d'impresa"*, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

**L'art. 14** *quinquies*, **comma 2 lett. c)** stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 *quater*;

-tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la *"propria documentazione contabile"*. Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare la **ratio delle norme che prevedono** per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

Si deve osservare, infatti, che la relazione al decreto legge 179/12 prevede che *"la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo"*.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è "produttivo", o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, **la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali** (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: *"la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di*



professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora **di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato** che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, **con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (nдр quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa) ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività")**.

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore con la normativa dettata dal CCII.

L'art. 2 co. 1 lett. D) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che **"Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)".**

È evidenti, quindi, dalla lettura coordinata dell'art. 2 co. 1 lett. D) CCII e della relazione illustrativa che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente, invero, il piano è sottratto all'approvazione dei creditori il cui voto può essere influenzato anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta.

Pertanto, il legislatore prescrive espressamente l'esistenza di un nesso eziologico tra situazione di sovraindebitamento (e non semplicemente situazione debitoria) e debiti inerenti l'attività di impresa.

Pertanto, in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto:

a)che non ha mai svolto l'attività di imprenditore;

b)che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;

c)che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si



giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali ma per soddisfare esigenze di solidarietà familiare connesse alla necessaria assistenza alla madre della Aloschi afflitta da grave patologia.

## **1.2. Situazione di sovraindebitamento.**

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" definendolo come "*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*".

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di "*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell'O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

Le origini della situazione di sovraindebitamento sono ricollegabili, come evidenziato dall'OCC, alla necessità della Aloschi di riorganizzare la propria vita personale, familiare e professionale per poter assistere la madre, Giuseppina Martorelli, affetta da una grave patologia.

## **1.3. Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.**

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

## **1.4. Giudizio di meritevolezza**

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La legge, con l'art. 12 *bis* co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Quindi, il legislatore riconosce al giudice il potere di controllo sull'autonomia negoziale del consumatore verificando se:

- abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



L'analisi della disposizione e, in particolare, del contenuto del potere di verifica del giudice deve essere svolta tramite l'esame dell'art. 9 co. 3 bis L. 3/12 secondo cui la relazione dell'OCC deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Quindi il legislatore ha indicato

1) come elementi dell'istruttoria in base ai quali il giudice il potere di controllo sull'autonomia privata:  
--le cause dell'indebitamento. La disposizione di cui all'art. 9 co. 3 bis, quindi, sottopone alla valutazione del giudice l'esame degli interessi, di natura personale patrimoniale ovvero voluttuari, che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento;

--la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Con la locuzione diligenza il legislatore ha fatto riferimento a regole di cautela parametriche alle condizioni soggettive e oggettive del consumatore;

--le ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

2) l'oggetto della valutazione del giudice

--la ragionevolezza nell'esercizio dell'autonomia privata. Il giudizio sulla ragionevolezza che implica la verifica se il consumatore nella stipula dei contratti di finanziamento abbia agito per realizzare interessi di natura personale, interessi patrimoniali strumentali a realizzare esigenze personali ovvero per realizzare interessi voluttuari; programmato le modalità di pagamento della propria debitoria valutando le risorse economiche e finanziarie disponibili, l'individuazione di quelle necessarie per le esigenze personali e familiari comparandole con il complessivo interesse dei creditori;

**-se ha determinato colposamente il sovraindebitamento.** Il legislatore prescrive

--la colpa. Il concetto di colpa deve essere valutato in

--senso soggettivo quale dolo, quindi previsione e volontà di determinare la situazione di sovraindebitamento; quale colpa, come prevedibilità, tenuto conto delle condizioni soggettive e oggettive del consumatore, della situazione di sovraindebitamento;

--senso oggettivo. La colpa in senso oggettivo deve essere intesa quale violazione delle regole cautelari nella "gestione" della propria situazione debitoria;

--il nesso causale tra la condotta del consumatore e il sovraindebitamento. In particolare, il legislatore utilizza la locuzione "determinato" per indicare una relazione eziologica tra la condotta del consumatore e la situazione di sovraindebitamento. Secondo il legislatore la situazione di sovraindebitamento può essere stata determinata anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il concetto di proporzionalità deve essere inteso come sostenibilità, in un dato periodo, della situazione debitoria con le proprie fonti di reddito.

Il giudizio che il Tribunale deve svolgere è diretto, quindi, all'esame del complessivo svolgimento dell'autonomia negoziale da parte del consumatore tramite valutazione di

**-elementi soggettivi afferenti la sfera psichica del consumatore (dolo, prevedibilità);**

**-elementi oggettivi quali**

--gli interessi perseguiti con la stipula dei nuovi contratti di finanziamento;

--il rispetto regole cautelari nell'assunzione di nuove obbligazioni;

--l'esistenza di un nesso eziologico determinante in relazione al sovraindebitamento;

--le ragioni alla base dell'inadempimento di pregressi debiti e la relativa fondatezza.

Il giudizio di meritevolezza deve essere concluso positivamente nel caso in cui si riscontri la prevalenza, nella valutazione comparativa, di uno dei seguenti elementi

--il rispetto di regole cautelari;

--se il comportamento del consumatore ha semplicemente concorso e, quindi, non è stato determinante, alla realizzazione della situazione del sovraindebitamento;

--la natura degli interessi perseguiti tramite il ricorso ai contratti di finanziamento e al conseguente sovraindebitamento. In particolare, se il consumatore ha stipulato i contratti di finanziamento per realizzare interessi personali, ovvero interessi patrimoniali strumentali alla realizzazione di interessi personali (es. acquisto di un'auto per svolgere la propria attività lavorativa etc.);



L'orientamento del Tribunale deve essere confermato, utilizzando lo strumento della metodologia giuridica, elaborato dalla dottrina tedesca ed austriaca, denominato **“Vorwirkung von Gesetzen”**.

Con tale locuzione si fa riferimento al fenomeno di quegli effetti cc.dd. "anticipati o prodromici", che, in relazione ad una "fattispecie a formazione progressiva", si collegano ad una "fase preliminare" della fattispecie stessa precorrendo gli effetti finali.

Lo strumento della *“Vorwirkung”* consente al giudice di colmare lacune di legge ovvero interpretare disposizioni di legge esistenti mediante il richiamo a riforme legislative non ancora in vigore, ed in questo contesto si discorre di interpretazione anticipatoria della legge o di chiusura di lacune attraverso l'applicazione anticipata della legge.

È stato sottolineato in dottrina che *“la figura della “Vorwirkung” verrebbe ad atteggiarsi, secondo la sua più matura elaborazione teorica, come lo strumento metodologico in virtù del quale leggi - assolutamente o relativamente insuscettibili di immediata applicazione - possono essere impiegate dal giudice per assolvere, a seconda dei casi, ad una funzione interpretativa, al fine di chiarire il senso e la portata di una norma preesistente, oppure ad una funzione integrativa, al fine di colmare lo spazio lasciato vuoto dal diritto positivo (Rechtsleerer Raum)”*.

Si tratta di un metodo, tuttavia, che deve essere utilizzato coordinando necessariamente le rationes alla base della normativa esistente e quella futura, verificando che vi sia coincidenza tra i valori tutelati e perseguiti evitando che una lo strumento del Vorwirkung si traduca

-applicazione anticipata di norme non in vigore;

-si realizzino interessi e valori tutelati esclusivamente dalla futura normativa. :

**Tanto premesso si può procedere all'esame della futura normativa dettata dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.**

L'art. 9 intitolato “Sovraindebitamento” della legge delega 155/17 prevede al comma 1: *“Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi...f)precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata”*.<sup>1</sup>

**La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:**

**a)sotto la rubrica “La procedura di sovraindebitamento”**

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

---

<sup>1</sup> Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») che, nell'intento di indurre gli Stati dell'Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l'auspicio che le legislazioni interne mirino a favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l'imprenditore “onesto” ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).



In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

**Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.**

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare **sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.**

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

*Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti?.*



Il tribunale osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

-sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;

-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Si deve ritenere, nel rispetto del *Vivirkung*, che non vi sia omogeneità di finalità tra la normativa vigente e il futuro art. 69 CCII.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore solo quando questi si sia indebitato in assenza di dolo, colpa e nesso eziologico, ovvero in presenza di stato di necessità, per perseguire interessi di natura personale.

**Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria risulta che la ricorrente:**

-ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento;

-ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati,

-la ragione del sovraindebitamento tramite il ricorso a una pluralità di contratti di finanziamento e all'assunzione di badanti per la madre, cui sono derivate cause con conseguenti condanne al pagamento di somme di denaro è stata individuata dall'OCC nella volontà dell'istante di garantire assistenza alla madre gravemente malata, quindi tali ragioni sono ricollegabili alle necessarie esigenze di solidarietà familiare e all'impossibilità della ricorrente, peraltro neanche contestata dagli opposenti, di ricorrere a forme alternativa e gratuita di assistenza.

#### **1.5.Passività-Esposizione debitoria complessiva**

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione in nelle seguenti tabelle:

<b>TIPOLOGIA DEBITO</b>	<b>Debito Residuo</b>	<b>% Tot.</b>	<b>Rata Media Mensile</b>	<b>% Tot.</b>
Fin. Credito al consumo	44.491,59	31,84%	759,15	61,81%
Cessione del quinto Chirografaria	34.706,00	25,16%	469,00	38,19%
Debiti verso dipendenti/collaboratori	31.832,24	22,86%	0,00	0,00%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti	16.184,75	11,3%	0,00	0,00%
Tributi	3.997,63	2,87%	0,00	0,00%
Condanne Spese lite	1.900,00	1,32%	0,00	0,00%
Sanzioni Civili	326,22	0,24%	0,00	0,00%
Debiti prededucibili/retribuzione professionisti	5.937,20	4,38%	0,00	0,00%

Il dettaglio della situazione debitoria è la seguente





Tabella 2: Situazione debitoria

Debito	Creditore	Debito residuo
Cessione del quinto Chirografaria n.20031572 del 01/03/2017 (Chirografario)	1 - SANTANDER CONSUMER BANK SPA	34.706,00
Fin. Credito al consumo n.287565301 del 30/06/2017 (Chirografario)	2 - DEUTSCHE BANK SPA	28.186,10
Fin. Credito al consumo n.4738653 del 23/07/2015 (Chirografario)	3 - FCA BANK SPA	6.468,36
Fin. Credito al consumo n.93619 del 24/10/2014 (Chirografario)	4 - FIDE SPA	8.186,99
PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G. 4041/2017 - TRIBUNALE NAPOLI NORD del 10/10/2019 (Privilegiato_mobiliare)	5 - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANO G. AMENDOLA	0,00
PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G. 4041/2017 - TRIBUNALE NAPOLI NORD del 10/10/2019 (Privilegiato_mobiliare)	6 - INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA	6.891,65
Debiti verso dipendenti/collaboratori n.SENTENZA 5297/2018 - RG 12419/2016 del 17/07/2018 (Privilegiato_mobiliare)	7 - TRONCONE ANNA	13.997,98

Debiti per le retribuzioni dei professionisti n.SENTENZA 5297/2018 - RG 12419/2016 del 17/07/2018 (Privilegiato_mobiliare)	8 - ORLANDO AVV. GENNARO	3.392,45
Debiti verso dipendenti/collaboratori (Privilegiato_mobiliare)	9 - ABBRUZZESE ANNA	17.834,26
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	10 - Comune di Giugliano in Campania	2.340,00
Sanzioni Civili (Chirografario)	11 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	195,94
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	12 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	266,66
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	13 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PUBLISERVIZI SRL	1.293,12
PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G. 4041/2017 - TRIBUNALE NAPOLI NORD del 10/10/2019 (Privilegiato_mobiliare)	14 - Avv. Paolo Carrano	0,00
Condanne Spese lite PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G. 4041/2017 - TRIBUNALE NAPOLI NORD (Privilegiato_mobiliare)	14 - INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA	1.000,00
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	15 - DEUTSCHE BANK	1.650,14
PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G. 4041/2017 - TRIBUNALE NAPOLI NORD del 10/10/2019 (Privilegiato_mobiliare)	16 - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANO G. AMENDOLA	900,00
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	17 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	48,69



Sanzioni Civili (Chirografario)	18 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	130,28
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	19 - Agenzia delle Entrate - Riscossione	49,16
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	20 - Avv. Aulino Giuseppe	5.900,65
Debiti prededucibili	21 - Dott. Angelo Ardente	4.897,20
Debiti prededucibili	22 - Avv. Filippo Carrella	1.040,00

L'OCC ha accertato il debito residuo totale accertato nella misura di € 139.375,83, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.228,15 a cui bisogna aggiungere una trattenuta sullo stipendio pari ad € 298,00 (corrispondente al quinto della retribuzione netta mensile, detratte le altre ulteriori trattenute) così come stabilito con ordinanza del 10.06.2019 nella procedura di esecuzione mobiliare avente R.G. n. 4041/2017 pendente innanzi la Tribunale di Napoli Nord.

Infine è stato evidenziato che nelle more del giudizio è sopraggiunta richiesta da parte del comune di Giugliano in Campania del pagamento della TARI 2019 pari ad €.525,00 (che va a sommarsi ai tributi TARI 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 per un totale complessivo di €2.340,00)

#### **DEBITO n. 1**

##### **SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A**

In data 09/01/2017 era stato stipulato contratto di prestito rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quota della retribuzione mensile per rinnovare un contratto di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio stipulato con IPOST il 27/09/2007 per €. 50.652,00 comprensivo di interessi rimborsabile in n. 108 rate mensili di €. 469,00

Dalle informazioni acquisite l'OCC ha rilevato che per tale debito vi era una trattenuta sullo stipendio (cessione del quinto) per un importo di €. 469,00.

Al 17/01/2020 risultava un debito residuo di € 34.706,00.

**Alla data dell'ultima relazione risultava un debito residuo 30.485,00 in quanto il creditore aveva continuato ad applicare dal decreto di apertura dell'attuale procedura emesso in data 17/01/2020 la trattenuta sullo stipendio di € 469,00**

#### **DEBITO n. 2**

##### **DEUTSCHE BANK SPA**

In data 30/06/2017 con contratto di finanziamento n. 287565301 veniva rinnovato un precedente finanziamento per €. 33.902,40 comprensivo di interessi rimborsabile in n. 96 rate mensili di €. 353,15

Al 17/01/2020 risultava un debito residuo di € 28.186,10, in quanto l'ultima rata pagata risaliva al 27 novembre 2018, pertanto risultavano a tale data n. 22 rate di € 353,15 scadute e non pagate.

#### **DEBITO n. 3**

##### **FCA BANK SPA**

In data 23/07/2015 la ricorrente aveva garantito il finanziamento n. 4738653 per €. 12.264,00 comprensivo di interessi rimborsabile in n. 84 rate mensili di €. 146,00

**Al 17/01/2020 risulta un debito residuo di €. 6.468,36**

#### **DEBITO n. 4**

##### **FIDE SPA**



In data 10/12/2014 la ricorrente ha sottoscritto contratto di finanziamento n. 93619 per €. 24.960,00 comprensivo di interessi e rimborsabile in n. 96 rate mensili di €. 260,00, per lo stesso vi era una trattenuta sullo stipendio e pertanto risultava regolare nei pagamenti.

Al 17/01/2020 risultava un debito residuo di € 8.186,99.

Alla data della relazione risultava un debito di **€ 6.339,91** in quanto il creditore aveva continuato ad applicare dal decreto di apertura dell'attuale procedura emesso **in data 17/01/2020 la trattenuta sullo stipendio di € 260,00.**

#### **DEBITO n. 5**

#### **ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANO G. AMENDOLA**

Debito derivante da decreto ingiuntivo n. 6768/2016 emesso dal Tribunale di Napoli dal quale scaturisce una trattenuta sullo stipendio di €. 316,71, nonché la somma di € 298,00 assegnata nell'ordinanza del 10.06.2019 R.G. 4041/2017.

L'OCC nell'ultima relazione ha evidenziato che i debiti relativi alla I.N.P.G.I. (pari ad €.2.730,86) e all'Avv. Carrano (pari ad €.1.400,00) erano stati pagati come comunicato con mail del gingo 2020 da parte dello stesso Avv. Carrano.

#### **DEBITO n. 6**

#### **INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA**

Debito derivante da decreto ingiuntivo n. 2191/2016\* emesso dal Tribunale di Napoli dal quale scaturisce una trattenuta sullo stipendio di €. 316,71, nonché la somma di € 298,00 assegnata nell'ordinanza del 10.06.2019 R.G. 4041/2017.

Al 17/01/2020 risulta un debito residuo di € 6.891,65.

Per tale credito è presente un accantonamento al 30.09.2020 pari a € 6.664,67 presso il terzo esecutato Poste Italiane S.p.A.

#### **DEBITO n. 7**

#### **TRONCONE ANNA**

Debito verso dipendente/collaboratore di €.12.646,89 derivante da sentenza n. 5297/2018 – R.G. 12419/16 del 17/07/2018 del Tribunale di Napoli Nord.

Al 17/01/2020 il debito risultava essere pari a 13.997,98 in seguito ad ordinanza di assegnazione del 13/07/2019

#### **DEBITO n. 8**

#### **AVV. GENNARO ORLANDO**

Debito per retribuzione professionista di €. 3.392,45 derivante da sentenza n. 5297/2018 – R.G. 12419/16 del 17/07/2018 del Tribunale di Napoli Nord.

#### **DEBITO n. 9**

#### **ABBRUZZESE ANNA**

Debito verso dipendente/collaboratore di **€. 17.834,26** derivante da ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 16.07.2018. Procedimento ancora in corso di causa.

La Aloschi si è obbligata ad accantonare una somma congrua alla copertura di una eventuale condanna al pagamento degli importi relativi alla sorta capitale richiesta e alle spese legali, determinati in sentenza.

#### **DEBITO n. 10**

#### **COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

Il debito di €.2.340,00 fa riferimento a debiti tributari comunali e più specificamente a TARI per gli anni 2015-2016-2017-2018 e 2019.

#### **DEBITO n. 11**

#### **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**

Il debito di €. 195,94 fa riferimento alla cartella n. 0712018006884710800 ente creditore comune di Napoli per una sanzione amministrativa, recupero spese e maggiorazione per ritardato pagamento.



**DEBITO n. 12****AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**

Il debito di € 266,66 fa riferimento alla cartella n. 07120180053800920000 ente creditore S.A.P.Na. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli), per tassa rifiuti non pagata per gli anni 2012 e 2015.

**DEBITO n. 13****COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PUBLISERVIZI SRL**

Il debito di € 1.293,12 fa riferimento a debiti tributari comunali e più specificamente a canoni idrici, fognatura e depurazione per gli anni 2015-2016 e 2017

**DEBITO n. 14****AVV. CARRANO PAOLO**

Il debito fa riferimento alla retribuzione del professionista Paolo Carrano legale della INPGI derivante da procedura esecutiva n. 4041/2017 emessa dal Tribunale di Napoli Nord. Al 17/01/2020 risulta un debito residuo di € 0

**DEBITO n. 15****INVESTIRE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA**

Il debito di € 1.000,00 risulta di spettanza di Investire società di gestione risparmio (rif. Debito n. 6) derivante da procedura esecutiva n. 4041/2017 emessa dal Tribunale di Napoli Nord.

**DEBITO n. 16****DEUTSCHE BANK SPA**

Il debito di € 1.650,14 fa riferimento al fido concesso dalla Deutsche Bank Spa sul conto BancoPosta n. 000045449030

**DEBITO n. 17****ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANO G. AMENDOLA**

Il debito di € 900,00, quali spese di condanna determinate nel giudizio di opposizione alla procedura esecutiva n. 4041/2017 innanzi al Tribunale di Napoli Nord, conclusosi con il rigetto della domanda formulata dalla debitrice Aloschi. (rif. Debito 5 e Debito 6)

**DEBITO n. 18****AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**

Il debito di € 48,69 fa riferimento alla cartella n. 07120140077778113000<sup>2</sup> ente creditore Regione Campania, per tassa automobilistica anno 2009 targa BV63001.

**DEBITO n. 19****AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**

Il debito di € 130,28 fa riferimento alla cartella n. 07120110114317157000<sup>3</sup> ente creditore Comune di Napoli, per contravvenzione codice della strada anno 2008 targa BV63001.

**DEBITO n. 20****AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE**

Il debito di € 49,16 fa riferimento alla cartella n. 07120130038831346000<sup>4</sup> ente creditore Regione Campania, per tassa automobilistica anno 2008 targa BV63001.

**DEBITO n. 21 AVV. AULINO GIUSEPPE**

Debito presunto di €. 5.900,6510 per retribuzione del professionista (quali spese legali per il ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 16.07.2018 nella sua qualità di procuratore della Sig. Abbruzzese Anna nel giudizio contro la sig.ra Aloschi. Procedimento ancora in corso di causa.

<sup>2</sup> Tale cartella era oggetto di definizione agevolata (rottamazione-ter) ottenuta dalla ricorrente a seguito di richiesta presentata all'Agenzia delle Entrate il 08.01.2019, prot. n. 2019 ADERISC-0098044.

<sup>3</sup> Tale cartella era oggetto di definizione agevolata (rottamazione-ter) ottenuta dalla ricorrente a seguito di richiesta presentata all'Agenzia delle Entrate il 08.01.2019, prot. n. 2019 ADERISC-0098044.

<sup>4</sup> Tale cartella era oggetto di definizione agevolata (rottamazione-ter) ottenuta dalla ricorrente a seguito di richiesta presentata all'Agenzia delle Entrate il 08.01.2019, prot. n. 2019 ADERISC-0098044.



La ricorrente propone l'accantonamento di una somma congrua alla copertura di una eventuale condanna al pagamento degli importi relativi alla sorta capitale richiesta e alle spese legali, determinati in sentenza.

#### **DEBITO n. 22 DOTT. ANGELO ARDENTE**

Debito prededucibile di € 4.897,20 oltre iva (per la quota 20% spettante all'OCC) e cpa quale compenso e spese gestore della crisi.

#### **DEBITO n. 23 AVV. FILIPPO LUCIANO CARRELLA**

Debito prededucibile di € 1.040,00 quale compenso e spese di giustizia.

#### **1.5. Attivo**

L'OCC ha accertato che l'attivo della ricorrente è costituito da

-disponibilità di una somma pari ad €. 6.664,67 accantonata dalle Poste Italiane Spa, terzo pignorato nella procedura esecutiva R.G. n. 4041/2017 pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord, a favore del creditore procedente INPGI e dell'interventore Società di gestione del risparmio S.p.A.;

-Autovettura modello Suzuki Wagon R, il cui valore è stimato in circa €.500,00;

-è stato accantonato al 31/12/2019 Trattamento di fine rapporto per € 18.673,60 così come si evince da cedolino di maggio 2020 allegato;

-arredamento di scarso valore presente nella attuale residenza del debitore

**Il giudice ritiene legittima, come motiverà di seguito, l'esclusione dall'attivo disponibile del credito maturato a titolo di TFR dalla Aloschi con la conseguenza che sul punto devono essere rigettate le opposizioni presentate.**

#### **1.6. Piano proposto dal ricorrente.**

La proposta del ricorrente è sintetizzata nel seguente schema:

-utilizzo della somma di €.6.664,67 euro, importo aggiornato al 30/09/2020 accantonata dalle Poste Italiane Spa, terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 4041/2017 pendente innanzi la Tribunale di Napoli Nord, per il pagamento in favore dei creditori INPGI e Società di gestione del risparmio S.p.A., nella loro qualità, rispettivamente, di creditore procedente ed interventore;

-vendita Autovettura modello Suzuki Wagon R il cui valore stimabile è pari ad €.500,00.

-stipendio medio mensile dell'ultimo anno certificato è di €. 2.093,00 da cui devono essere detratti € 1.539,00 per le spese mensili.

La proposta della Aloschi prevede:

1. per i creditori prededucibili il pagamento integrale e in ed un totale di 11 rate mensili per l'adempimento.

2. per i creditori privilegiati mobiliari il 100% di soddisfazione dei crediti vantati ed un totale di n. 93 rate mensili previste per l'adempimento;

3. per i creditori chirografari l'11.50% di soddisfazione dei crediti vantati ed un totale di n. 93 rate mensili per l'adempimento.

Il giudice dispone lo "sblocco" delle somme accantonate da Poste Italiane per consentire l'esecuzione del piano.

#### **1.6. Fattibilità giuridica del piano**

È opportuno esaminare la legittimità del piano e, precisamente:

a) inopponibilità dei contratti di cessione del credito;

b) sorte crediti futuri assegnati con ordinanza del giudice dell'esecuzione;

c) omesso inserimento nel piano del credito a titolo di TFR;

d) la legittimità del piano sotto il profilo della durata della sua esecuzione e della percentuale di soddisfazione del ceto credit

#### **1.6.1. Inopponibilità dei contratti di cessione del credito**

**Con riferimento alla questione in esame il Tribunale osserva quanto segue.**

Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, la cessione del credito è opponibile ai creditori concorrenti soltanto se tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano divenuti esigibili prima del pignoramento o della declaratoria di fallimento e siano stati notificati o accettati con atto avente data certa. Infatti, sebbene il contratto di cessione debba intendersi perfezionato per effetto del solo scambio dei consensi, in ossequio al principio consensualistico, trattandosi di negozio avente ad



oggetto crediti futuri esso produrrà nell'immediato solo effetti obbligatori dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti, argomentando ex art. 1472 c.c. (Cass. sez. 1, 27.01.2006, n. 1759; Cass. Sez. 1, 31.08.2005, n. 17590; Cass., sez. I, 03.10.2000, n. 13075; Cass. sez. I, 29.01.1999, n. 785; Cass., sez. I, 14.11.1996, n. 9997; Cass. sez. I, 22.11.1993, n. 11516).

La conclusione del Tribunale è corroborata dall'analisi della fattispecie della "cessione del quinto" strutturato come contratto di trasferimento della titolarità di diritti di credito futuri che si presenta come contratto avente effetti obbligatori immediati ed effetti traslativi differiti che si producono con l'esistenza giuridica del credito. In conseguenza del pignoramento generale derivante dal decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012 il cedente, in ragione dell'effetto di "spossessamento" derivate proprio dal pignoramento, perde la legittimazione del diritto di credito "futuro" con la conseguenza che diventa impossibile sul piano giuridico la produzione dell'effetto traslativo differito del contratto di cessione al cessionario (trib Livorno 17 maggio 2017).

Il Tribunale rileva, inoltre, quanto segue.

L'art. 2914 co. 1 n. 2 c.c. dispone che "*Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione sebbene anteriori al pignoramento: ...2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento*".

La disposizione in esame prevede un criterio di prevalenza tra cessione del credito e pignoramento fondato sulla verifica dell'antiorità tra notifica della cessione/accettazione della stessa da parte del debitore e pignoramento.

In caso di "cessione del quinto" che si struttura come un contratto ad effetti obbligatori immediati ed effetti reali differiti, il trasferimento del credito opera quando lo stesso viene ad esistenza.

Logico corollario è che sono inopponibili rispetto al decreto del giudice, che ha l'effetto di pignoramento generale, tutti i crediti sorti successivamente al provvedimento giudiziale.

Il Tribunale rileva, con riferimento specifico alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che "*non sono compresi nella liquidazione... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*".

L'esame della norma indicata, valorizza l'assunto secondo cui il debitore, nell'ambito della procedura di composizione della crisi, ha la piena titolarità del credito derivante dallo stipendio potendo disporre solo per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

E poiché il legislatore non prevede espressamente il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento esso non può essere rappresentato dalla quota di 1/5 dell'emolumento ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2, l. 3/2012.

Inoltre tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito, nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione, dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quand'anche precedentemente ceduta (Trib. Pistoia 27.12.2013).

Pertanto, se si dovesse ritenere che gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore siano vincolanti, essi impedirebbero l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Quindi, dalla natura concorsuale del processo deriva la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori con la conseguenza che è incoerente dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari (Trib. Grosseto 09.05.2017);

Pertanto, il piano è fattibile ricomprendendo le somme che dalla data del decreto del giudice che ha disposto l'apertura della procedura ha determinato l'inopponibilità dell'atto di cessione rispetto a tutti i creditori.

**1.6.2. Per quanto concerne i crediti futuri oggetto di ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione si osserva quanto segue.**



L'art. 553 c.p.c. dispone che il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui il terzo si dichiari debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, "le assegna in pagamento, salva esazione, ai creditori concorrenti".

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità l'ordinanza del giudice dell'esecuzione determina il trasferimento della titolarità della pretesa creditoria pro solvendo dal debitore esecutato al creditore precedente.

L'art. 553 c.p.c. è letto come il corollario applicativo, nell'ambito del processo esecutivo, dell'art. 1198 c.c. che disciplina la "datio in solutum", stabilendo, quale modalità peculiare di estinzione del rapporto obbligatorio, il trasferimento del credito da parte del debitore al proprio creditore delineando una fattispecie estintiva a formazione progressiva che si articola nel trasferimento del diritto e nel successivo pagamento da parte del debitore ceduto. Secondo la ricostruzione operata in dottrina e in giurisprudenza, l'art. 1198 c.c. prevede che il rapporto obbligatorio tra debitore e creditore si estingue solo con l'esecuzione del pagamento da parte del debitore ceduto.

L'art. 553 c.p.c. deve essere interpretato in modo coordinato con l'esegesi giurisprudenziale e dottrinale dell'art. 1198 c.c., pertanto, si deve ritenere che il credito del soggetto che procede in via esecutiva si estingue solo in presenza di due condizioni:

- 1) il giudice con la propria ordinanza trasferisce il credito al soggetto precedente;
- 2) il debitore ceduto esegue la prestazione dovuta.

**Nel caso in cui il giudice trasferisca la titolarità di un credito futuro, quale è quello a titolo di retribuzione è necessario per l'estinzione dell'obbligazione:**

- 1) il giudice con la propria ordinanza trasferisce il credito al soggetto precedente;
- 2) il diritto di credito venga a esistenza;
- 3) il debitore ceduto esegue la prestazione dovuta.

Logico corollario è che tutte i crediti e somme accantonate dal debitore ceduto successive al decreto con il quale il giudice ha disposto la sospensione delle procedure esecutive o ha disposto l'apertura della procedura di composizione sono nella disponibilità giuridica del debitore.

Ulteriori eventuali problemi in termini di pagamenti già eseguiti ai creditori ovvero di somme accantonate dal debitore ceduto saranno risolti in sede di esecuzione del piano sotto il controllo dell'OCC.

### **1.6.3. Omesso inserimento nel piano del credito a titolo di TFR**

Il giudice ritiene legittima l'esclusione dal piano del TFR

L'art. 2120, comma 1 c.c. prevede che *"In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto"*.

Tale disposizione ha sostituito, per novellazione a cura dell'art. 1, [L. n. 297/1982](#), la previgente indennità di anzianità, di cui condivide la natura retributiva e il differimento della corresponsione al momento di cessazione del rapporto di lavoro (Corte cost. 20 giugno 1968, n. 75; Corte cost. 27 aprile 1972, n. 85) e dalla quale si differenzia soltanto per il meccanismo di computo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, appunto ai sensi della norma citata, al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827), essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento. Essa costituisce, infatti, una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento sopra indicato, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura solo alla fine del rapporto lavorativo. Da tale principio derivano coerenti conseguenze, in particolare, in materia di (decorrenza della) prescrizione (Cass. 18 febbraio 2010, n. 3894, Cass. 23 aprile 2009, n. 9695, Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827; Cass. 23 maggio 2014, n. 11579), di nullità della rinuncia ad esso (Cass. 28 maggio 2019, n. 14510, secondo cui il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto, nonostante l'avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell'oggetto).



In conclusione, il credito a titolo di TFR rappresenta una risorsa economica futura che non può all'attualità essere messa a disposizione dal ricorrente in favore dei creditori e, inoltre, non se ne può tenere conto per il giudizio comparativo con l'alternativa procedura di liquidazione giudiziale nel corso della quale non maturerebbe.

**1.6.4.**La prima questione che si pone con riferimento al piano del consumatore è rappresentata dai criteri in base ai quali il Tribunale deve giudicare la legittimità del programma di soluzione della situazione di sovraindebitamento, con riferimento al tempo di esecuzione del piano e alla percentuale di soddisfazione dei creditori

Questo giudice ritiene che tale problema debba essere risolto, in assenza di una norma che fissi limiti precisi, in base al principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio che ha il proprio fondamento nell'art. 2740 c.c.

L'art. 2740 c.c. dispone che *“1. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che *“presidia dall'esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l'inerzia o la cattiva volontà del debitore... esponendo i beni di quest'ultimo... all'azione esecutiva promossa dal creditore”*.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Con riferimento alla questione in esame, il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio impone al Tribunale di valutare comparativamente:

-la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio previsto nel piano e quello previsto nell'alternativa procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *ter* e *undecies* L. 3/12.

-con riferimento alla durata del piano, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva la durata di quattro anni e sei anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari che ne sono sprovvisti, si può affermare che è congruo il piano che preveda, a parità di percentuale di soddisfazione dei creditori, un termine pari a quello di durata massima di tali giudizi ovvero un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

Con riferimento al caso in esame, il tribunale rileva che:

a) **per i creditori privilegiati mobiliari**, pagamento previsto in n. 100 rate mensili con la previsione del 100% di soddisfazione dei crediti vantati;

b) per i creditori **chirografari**, pagamento previsto in n. 100 rate mensili con la previsione del 11,50% di soddisfazione dei crediti vantati.

c-) che il piano presenta una proposta per i creditori più favorevole rispetto all'alternativa procedura di liquidazione disciplinata dagli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/12. Invero, l'unico attivo disponibile da parte dell'Aloschi è rappresentato dal proprio credito a titolo di retribuzione nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di Poste Italiane spa. Nell'alternativa procedura di liquidazione, l'art. 14 *ter* co 6 esclude espressamente dalla liquidazione gli stipendi, pensioni e salari nei limiti di quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia indicati dal giudice.

Il riferimento normativo al concetto di “mantenimento” deve essere interpretato in base alla ratio dell'art. 14 *ter* L. 3/12 che riconosce prevalenza, rispetto alla pretesa dei creditori, alle esigenze personali del debitore sicché sono sottratti al pignoramento concorsuale i diritti di natura economica che sono essenziali a soddisfare interessi di natura personale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale e ai componenti del suo nucleo familiare.

L'interpretazione di questo giudice risulta corroborata dal dato letterale della disposizione in esame nella parte in cui precisa che il giudice delegato fissa i limiti entro i quali lo stipendio deve essere acquisito all'attivo tenendo conto “della condizione personale ... e di quella della sua famiglia”.

Si pone la questione se il riferimento normativo al concetto di mantenimento che deve riferirsi, come precisato, alle condizioni personali del debitore e della sua famiglia debba essere inteso come





realizzazione di interessi personali legate a condizioni di vita socialmente adeguata ovvero alle sue fondamentali esigenze di vita di natura, dunque, alimentare.

Si deve rilevare che l'art. 14 ter cit. riproduce la locuzione "mantenimento" prevista dall'art. 46 L.F., differenziandosi, dal concetto di sussistenza, di cui all'art. 47.

Questa differenza terminologica è espressione della volontà del legislatore di compulsare il debitore affinché tenda a sottrarsi al dissesto finanziario nel quale è coinvolto escludendo dall'acquisizione all'attivo fallimentare una parte del suo reddito che altrimenti, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dovrebbe essere destinato alla soddisfazione dei creditori.

Inoltre, il reddito acquisito dal debitore successivamente all'apertura della procedura di liquidazione rappresenta ai sensi un bene sopravvenuto che può essere acquisito alla massa attiva solo previa detrazione delle passività necessarie per il suo acquisto e nel caso in esame le passività sono rappresentate dalle esigenze di vita del debitore la cui soddisfazione incentivi all'impegno lavorativo.

Deve escludersi che l'art. 36 Cost. possa costituire parametro normativo che governi il potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 ter cit. al giudice, atteso che esso esprime due principi connessi e, precisamente, il necessario collegamento tra prestazione retributiva e consistenza qualitativa e quantitativa della prestazione lavorativa e la strumentalità della retribuzione rispetto alla tutela della libertà e dignità del lavoratore che garantisca un livello superiore al "minimo vitale" esprimendosi in un minimo tenore di vita socialmente adeguato.

Il primo principio, attenendo strettamente al rapporto di scambio tra datore di lavoro e lavoratore, non può avere incidenza su soggetti, quali i creditori concorrenti, che al carattere bilaterale di detto rapporto siano estranei.

Il secondo principio, può avere attinenza a situazioni estranee al rapporto di lavoro subordinato e che possono incidere sul reddito disponibile per il lavoratore subordinato, tuttavia, si deve osservare che alla determinazione della condizione sociale del lavoratore, cui adeguare la disponibilità del suo reddito, concorre anche la sua situazione di debitore verso terzi o, a maggior ragione, di debitore verso una collettività di terzi come nel caso delle procedure concorsuali. Se, infatti, si prescindesse da quest'ultima condizione al fine di determinare il reddito disponibile in una misura "socialmente adeguata", si dovrebbe anche trarre la deduzione della assoluta non distraibilità dalla disponibilità del lavoratore di alcuna quota del suo reddito (impignorabilità), quando esso corrisponda alle condizioni minime dell'art. 36 Cost.

Il nostro ordinamento, nel dettaglio, l'art. 545 c.p.c. ammette, limitandolo alla misura dell'80% del reddito da lavoro dipendente la quota impignorabile del reddito del debitore, qualunque sia l'entità del reddito da lavoro dipendente.

Il lavoratore debitore, quindi, per un principio di carattere generale del nostro ordinamento, è tenuto a subire una riduzione della disponibilità di reddito rispetto a quello percepito, ancorché questo sia adeguato alle condizioni minime dell'art. 36 Cost., entro limiti che, pur non riducendo la sua disponibilità ad una mera situazione alimentare, si pone in una situazione intermedia tra il minimo alimentare ed il minimo "socialmente adeguato" in base al principio costituzionale.

Pertanto, la valutazione comparativa tra le esigenze di vita e sociali del lavoratore ed i diritti di soddisfazione dei suoi creditori colloca il residuo disponibile per il lavoratore-debitore anche al di sotto della fascia reddituale prevista dal precetto costituzionale, proprio perché la sua condizione sociale, cui ragguagliare il minimo delle sue disponibilità, è anche caratterizzata dal fatto di essere egli debitore.

Si deve rimarcare la specialità dell'art. 46 L.F., e, quindi, della procedura di liquidazione concorsuale che rimette alla valutazione del giudice delegato la determinazione della quota di reddito disponibile, sottraendola ai vincoli dell'art. 545 c.p.c. indicati

In definitiva il giudice, nella determinazione della quota di reddito da lavoro dipendente disponibile per il debitore e della corrispondente quota da destinare alla soddisfazione dei creditori, non esercita un potere sorretto da mera discrezionalità incontrollabile, ma deve pur tuttavia orientare l'esercizio della sua valutazione entro i seguenti limiti:

a) il limite disponibile per il debitore non deve essere ridotto necessariamente alle esigenze alimentari per lo stesso e la sua famiglia;



b)detto limite, quale frutto di una disciplina incentivante l'operosità del debitore e mezzo (nonché costo) per la acquisizione di mezzi da destinare alla soddisfazione dei creditori, non deve essere neppure bloccato al limite astratto del minimo tenore di vita socialmente adeguato, secondo il principio dell'art. 36 della Cost. dovendosi considerare che nella condizione sociale del debitore esiste la sua situazione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti;

c)detto limite, quindi, si colloca in una posizione intermedia tra il "minimo vitale" e il "minimo tenore di vita socialmente adeguato", limite per la cui determinazione può assumere un utile carattere indicativo la disciplina dell'art. 545 c.p.c. , pur non direttamente applicabile ed autonomamente vincolante il potere del giudice delegato.

È stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 46 co. 1 n. 2 RD 267/42 avente il medesimo contenuto dell'art. 14 ter cit., giurisprudenza impegnata a specificare il concetto normativo di "mantenimento", che il giudice *"non esercita un potere pienamente discrezionale, ma deve considerare, da un lato che il mantenimento del fallito e della sua famiglia non può essere ridotto alle esigenze puramente alimentari (a differenza di quanto previsto dal successivo art. 47), dovendo invece essere ragguagliato quantitativamente ad una misura che costituisca premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta; dall'altro, che detto mantenimento non può essere elevato al limite astratto del minimo tenore di vita socialmente adeguato, secondo il principio dell'art. 36 Cost. , dovendosi considerare che nella condizione sociale del fallito esiste la sua situazione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti?"*.

Questo potere di determinazione richiede, quindi, una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito prodotto dal fallito, fondata su un prudente apprezzamento di fatto (cfr. Cass. 9391/02).

Tanto premesso è condivisibile quanto analizzato dall'OCC sui risultati dell'alternativa procedura di liquidazione per i creditori si sarebbe un grado di soddisfazione della propria pretesa in una misura percentuale inferiore rispetto a quella proposta dalla Aloschi sebbene in un arco temporale lungo;

invero, l'OCC ha ipotizzato che nella procedura liquidatoria che tenga in considerazione del pignoramento del 1/5 dello stipendio come misura massima da destinare al pagamento dei creditori, questi verrebbero soddisfatti:

1. Prededucibili con la previsione del 100% di soddisfazione dei crediti vantati;
  2. Privilegiati mobiliari, con la previsione del 70,98% di soddisfazione dei crediti vantati in un periodo di 8 anni;
  3. Chirografari, con la previsione del 0,00 % di soddisfazione dei crediti vantati in un periodo di 8 anni
- Peraltro, su questo punto specifico gli oppositori non hanno presentato specifiche osservazioni e censure.

Tanto premesso, il piano del ricorrente può essere omologato

**P.Q.M.**

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

**RIGETTA**

Le opposizioni

**OMOLOGA**

**il piano del consumatore presentato da Maria Libera Aloschi**

**DISPONE**

- che Maria Libera Aloschi effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che il dott. Angelo Ardente vigili sull'esatto adempimento del piano comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, riferendo al giudice tenuto conto anche di eventuali ostacoli alla restituzione di somme indebitamente trattenute dai creditori e lo onera di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito [www.tribunalenapolinord.it](http://www.tribunalenapolinord.it) per gg 30;

**MANDA**

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Angelo Ardente



Aversa, 20 novembre 2020

Il Giudice  
Dott. A. S. Rabuano

